



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI,
DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

Prot. 185261

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTA La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2014;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

DISPONE

Articolo 1

Il presente Protocollo di legalità stabilisce la formale obbligazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Amministrazione) e degli operatori economici (di seguito Operatori) che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito interventi) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con assunzione di un espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, anche tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

A tal fine, l'Amministrazione si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di affidamento, in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il contenuto del Protocollo di legalità, comprese le disposizioni relative alle sanzioni applicabili, regola la fase di selezione del contraente e di esecuzione contrattuale, relative a tutti gli interventi affidati dall'Amministrazione.

Ciascun Operatore, con la semplice presentazione dell'offerta e attraverso l'accettazione dell'atto contrattuale manifesta la propria adesione al Protocollo e da atto di conoscere la sanzioni cui va incontro in caso di inadempimento.

Il presente Protocollo integra e non sostituisce tutti gli adempimenti previsti comunque dalla legge in ordine alla partecipazione e alla gestione di procedure di affidamento di beni, servizi, lavori da parte della P.A.

Articolo 2

Durante l'esecuzione delle selezioni e successivamente (in caso di aggiudicazione), l'Operatore segnala all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle operazioni in atto. Analogo impegno riguarda l'eventuale offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione degli appalti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Operatore vigila affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati e prende, altresì, atto che analogo obbligo è assunto da ogni altro soggetto che intervenga per suo conto, a qualunque titolo, nella fase di selezione e nell'esecuzione dell'appalto.

L'Operatore è consapevole che è tassativamente vietato che alle selezioni avviate dall'Amministrazione partecipino concorrenti che si trovino tra loro in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale). L'Operatore si impegna quindi a rendere nota tempestivamente tale circostanza. Inoltre l'Operatore si impegna esplicitamente a non limitare con mezzi illeciti la concorrenza e quindi a non concludere accordi di alcun tipo con gli altri concorrenti delle selezioni cui partecipa.

Gli obblighi descritti non sono in ogni caso sostitutivi dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti tramite i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma illecita di interferenza.

Articolo 3

L'Operatore è consapevole ed accetta senza riserve che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità, eventualità comunque accertata dall'Amministrazione, potranno essere applicate, a seconda del momento in cui interviene la conoscenza della violazione degli obblighi previsti nel presente atto, le seguenti sanzioni :

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.


Tali sanzioni non sostituiscono quelle comunque previste dalle altre norme applicabili.

Articolo 4

Il personale dell'Amministrazione impiegato ad ogni livello nell'affidamento degli interventi e nella successiva esecuzione e il personale della società rappresentano fenomeni corruttivi, o analoghe fattispecie di illecito, fatto salvo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 2, al Responsabile Unico del Procedimento, ovvero al Responsabile per la prevenzione della corruzione del MEF.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Luigi Ferrara)



ROMA, 17 DIC. 2014

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEL MEF PUO' ESSERE CONTATTATO AL SEGUENTE RIFERIMENTO responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it

GR